CAMERA DEI DEPUTATI N. 2445

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BASILE GIUSEPPE

Presentata l'8 giugno 1965

Modifica del terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, per quanto concerne il trattamento economico delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e delle guardie forestali, già appartenenti ai Corpi di polizia della Venezia Giulia

ONOREVOLI COLLEGHI ! Con la legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (*Gazzetta ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1961) furono emanate precise « Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste ».

Per effetto di dette norme, il personale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, assunto a suo tempo dall'Amministrazione anglo-americana ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 1600 del 1960, venne assunto in servizio rispettivamente nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e forestale dello Stato ed iscritto in ruoli separati e limitati in base ad una tabella (*C*) di equiparazione, allegata alla legge stessa.

Con detta tabella i gradi dei militari di truppa esistenti nei Corpi della polizia della Venezia Giulia furono così equiparati agli effetti dei coefficienti di stipendio e di paga:

caporale = brigadiere coefficiente 180;
guardia = guardia idem 131.

All'epoca per il personale dei Corpi di polizia dello Stato vigevano i seguenti coefficienti approvati con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e risultanti dalla tabella unica annessa al decreto stesso, modificata poi con legge 11 giugno 1959, n. 353:

brigadiere	coefficiente	180;
vice brigadiere . . .	»	157;
appuntato	»	131;
guardia	»	128.

Dalle misure dei coefficienti sopraindicati appare chiaro che con la legge n. 1600 del 1960 la guardia dei Corpi di polizia della Venezia Giulia fu equiparata al grado di appuntato nel corrispondente corpo dello Stato.

Detta equiparazione, che teneva giusto conto dell'anzianità di servizio delle guardie provenienti dai disciolti Corpi di polizia della Venezia Giulia, e della loro particolare posizione (personale inquadrato in ruoli ad esaurimento senza possibilità di progressione nei gradi) è stata inspiegabilmente modificata *in pejus* dalla successiva legge 3 novembre 1963, n. 1543: « Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo della guardia di pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato ».

Difatti con l'articolo 3 della anzidetta legge sono stati attribuiti i seguenti coefficienti di paga:

appuntato e gradi corrispondenti .	173;
carabiniere in servizio continuativo e gradi corrispondenti con almeno 9 anni di servizio	155;
carabiniere in rafferma e gradi corrispondenti con azianità di servizio da 3 a 9 anni	150;
carabiniere in ferma volontaria e gradi corrispondenti con meno di 3 anni di servizio	146;
carabiniere ausiliario	138.

Senonché con i comma secondo e terzo del citato articolo 3 è stabilito:

« Alle guardie di pubblica sicurezza mantenute in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 11 luglio 1956, n. 699 e 7 luglio 1962, n. 888, che abbiano compiuto nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza tre anni e nove anni di servizio, ivi compreso quello reso anteriormente alla stabilizzazione, è attribuito rispettivamente il coefficiente 150 e 155.

La disposizione di cui al secondo comma si applica alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie forestali, già appartenenti ai Corpi di polizia della Venezia Giulia al compimento della anzianità di tre anni e nove anni di servizio, per la cui determinazione è computato anche il servizio prestato nei Corpi suddetti anteriormente all'inquadramento nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ».

È pertanto avvenuto che le guardie provenienti dai Corpi di polizia della Venezia Giulia, alle quali con la legge n. 1600 del 1960 era stato attribuito il coefficiente 131, uguale cioè a quello allora vigente per il grado di appuntato, con il nuovo trattamento fatto dalla legge n. 1543 del 1963 sono state declassate al grado di carabiniere in servizio continuativo ed in rafferma.

L'ingiusto declassamento ha causato una diminuzione di lire 6.000 circa sulla paga mensile ed un comprensibile malumore nella categoria costituita da 363 elementi (333 nel Corpo della guardia di pubblica sicurezza; 20 nel Corpo della guardia di finanza; 10 nel Corpo forestale dello Stato), in quanto i miglioramenti concessi hanno avuto effetto dal 1° gennaio 1964.

Evidentemente nella formazione della legge 3 novembre 1963, n. 1543, dovette sfuggire al legislatore la particolare posizione delle guardie già appartenenti ai Corpi di polizia della Venezia Giulia ed il coefficiente già ad esso attribuito con la tabella *C*) annessa alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Allo scopo di eliminare l'accennata sperequazione – che verrebbe a ripercuotersi anche sul trattamento previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373: « Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, nelle paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 9 dicembre 1964, n. 1264 » si sottopone all'esame del Parlamento la seguente proposta di legge, che certamente otterrà, onorevoli colleghi, la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 è sostituito dal seguente:

« Alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie forestali già appartenenti ai Corpi di polizia della Venezia Giulia, è attribuita la paga corrispondente al coefficiente 173 di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; per l'attribuzione degli aumenti periodici sarà computato anche il servizio prestato nei Corpi suddetti anteriormente al loro inquadramento nei ruoli di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ».

ART. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo 1 della presente legge si applica agli effetti economici con decorrenza dal 1° gennaio 1964.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 30.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per il corrente esercizio finanziario sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti degli stati di previsione della spesa delle rispettive amministrazioni.